



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Difesa d'Ufficio "Paola Rebecchi"

L'ATTIVITA' DELL'OSSERVATORIO DIFESA D'UFFICIO "PAOLA REBECCHI" (2019-2021)

L'attività dell'Osservatorio, che ha visto coinvolti in maniera fattiva tutti i membri, in quest'ultimo triennio è stata chiaramente segnata dalla situazione emergenziale che tutti noi abbiamo vissuto.

A conclusione di questo difficile percorso, abbiamo pensato di riepilogare sinteticamente le iniziative intraprese, raccogliendo i documenti ed i comunicati che abbiamo pubblicato (spesso in occasione di articoli apparsi sulla stampa o sui social media che imponevano, a nostro modo di vedere, una ferma presa di posizione) e sintetizzando le prospettive di lavoro che ci proponiamo di intraprendere nel prossimo futuro.

È proprio dagli articoli e dai commenti apparsi sugli organi di comunicazione che abbiamo preso spunto per ribadire con fermezza il principio di effettività della difesa e l'unitarietà della funzione difensiva, senza alcuna distinzione tra difensore d'ufficio e di fiducia.

Lo abbiamo fatto in occasione della tragedia di Vittoria (all. 1) che ha riproposto in maniera dirompente il tema del diritto e del dovere di difesa.

In quell'occasione alcuni Avvocati hanno affermato pubblicamente che chi si macchia di crimini così gravi non meriterebbe neppure di essere difeso, così esprimendo inaccettabili accostamenti tra il difensore, l'imputato ed i fatti cui quest'ultimo è chiamato a rispondere.

Abbiamo ritenuto necessario ribadire, incredibilmente anche a nostri Colleghi, che l'avvocato non difende le azioni dell'accusato ma il suo - irrinunciabile - diritto ad un processo giusto, celebrato nel pieno rispetto delle regole.

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

**Osservatorio Difesa d'Ufficio
"Paola Rebecchi"**



A distanza di due anni da quel nostro intervento siamo di recente dovuti tornare nuovamente sull'argomento in seguito alle dichiarazioni rilasciate dal Collega Michetti su "7" il settimanale de *Il Corriere della Sera* in un'intervista in cui manifestava il suo disagio nell'aver difeso d'ufficio uno scippatore (all. 2).

Anche in questa occasione abbiamo ritenuto doveroso specificare che il difensore d'ufficio svolge un ruolo fondamentale nel nostro ordinamento perché è posto a tutela di diritti inderogabili che appartengono a tutti, a prescindere da chi sia l'assistito e dal reato che viene contestato.

In questo periodo emergenziale ci siamo anche noi imbattuti, come tutti, nella difficoltosa (e fermamente avversata) gestione delle udienze da remoto.

Abbiamo preso spunto, condividendone lo spirito di fondo, dalle osservazioni svolte dalla Dott.ssa Lucia Vignale, Giudice del Tribunale di Genova, in merito al processo monocratico per direttissima per ribadire come tale rito, già di per sé ordinariamente "a difesa affievolita", ai tempi del Covid-19 è apparso ancor più un rito celebrato senza quelle condizioni minime di garanzia che presuppongono necessariamente un contatto - anche fisico e visivo - tra accusato, giudice e difensore (all. 3).

Le riflessioni della Dott.ssa Vignale ci hanno offerto l'occasione per riaffermare come da sempre le Camere Penali si battano per garantire il diritto di difesa anche agli "ultimi", a coloro che - per rubare le parole della nostra insostituibile Paola Rebecchi - per scelta, per difficoltà economiche o anche solo per semplice disinteresse, sono spesso i protagonisti invisibili dei processi penali.



L'impegno profuso dalle Camere Penali e dal nostro Osservatorio è proprio quello di evitare di vedere nelle Aule di Giustizia, accanto ad imputati invisibili, degli avvocati altrettanto invisibili.

Per ribadire ciò, in occasione dell'open day di Rimini, nel 2019, abbiamo ideato e montato un "corto" che voleva proprio sottolineare l'importanza di un avvocato preparato e consapevole del ruolo. Tanto preparato e consapevole da far dimenticare la genesi della nomina. Che sia d'ufficio o di fiducia, ci auguriamo, sia relegato a formalità processuale e non altro.

Ed in questa nostra battaglia si inserisce anche la pretesa, di concerto con il CNF con il quale è in corso una proficua interlocuzione, di nuovi e più stringenti requisiti per l'accesso e la permanenza nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio, nella piena convinzione che siano strumenti necessari ed imprescindibili per garantire una difesa effettiva, svolta da avvocati preparati che esercitino realmente l'attività nel settore penale.

Nel solco della proficua interlocuzione intrapresa in questi anni con il CNF si inserisce anche la nostra ulteriore nota a commento della delibera adottata dalla Commissione difesa d'ufficio del CNF in ordine alla necessità di modificare il gestionale per la presentazione delle varie istanze (iscrizione, permanenza, cancellazione) relative all'elenco nazionale dei difensori d'ufficio (all. 4).

Intervenire sul sistema gestionale significava, infatti, consentire alla Riforma del 2015 di avere piena e concreta attuazione, senza alcun impedimento esterno, troppe volte invocato dai singoli iscritti come pretesto per non provvedere agli adempimenti necessari alla iscrizione e permanenza nell'elenco nazionale.

Ed in tal senso, abbiamo "vigilato" sul regolamento delle scuole (quale criterio d'iscrizione nelle liste delle difese d'ufficio) e siamo intervenuti in relazione alle simulazioni processuali durante i corsi di primo livello.



Il nostro non può e non deve tuttavia essere uno sguardo rivolto esclusivamente al passato.

In questa ottica, l'Osservatorio ritiene indispensabile, attraverso una proficua interlocuzione con le Camere penali territoriali, svolgere un'analisi di quelle che sono le prassi applicative dell'istituto nei diversi tribunali.

La difesa degli ultimi, la salvaguardia dell'imprescindibile e delicato ruolo svolto dal difensore d'ufficio, passano necessariamente per la formazione e l'aggiornamento di quest'ultimo.

E' noto che il difensore di ufficio debba essere preparato quanto e più di altri, perché la sua è un'attività che spesso viene prestata necessariamente e senza alcun preavviso, sovente senza una previa conoscenza del caso che gli viene prospettato.

I corsi di formazione, anche quelli abilitanti all'iscrizione negli elenchi dei difensori d'ufficio nei procedimenti davanti al Tribunale per i minorenni, dovranno essere ulteriormente se possibile approfonditi. Così come si auspica un intervento sistematico sulla disciplina della difesa d'ufficio nel processo minorile, intervento già in discussione tra l'osservatorio e il CNF.

Un ruolo fondamentale hanno le scuole ed in tal senso l'Osservatorio per la difesa d'ufficio ribadisce la necessità che si rafforzi la sinergia e l'interlocuzione con altri Osservatori, quali, ad esempio, quello per le scuole territoriali e la specializzazione o per il patrocinio a spese dello Stato.

Sempre muovendo da esperienze già maturate, l'osservatorio Paola Rebecchi auspica infine che possa proseguire, seppur in forma differente rispetto al passato, la pubblicazione dei quaderni per la formazione professionale. Dopo i primi 4 volumi editi con Pacini Giuridica (sui temi misure cautelari, misure pre cautelari, giudizio direttissimo e abbreviato ed il volume sul difensore d'ufficio, opera di Paola Rebecchi) riteniamo utile proseguire affrontando altri



temi nell'ottica di fornire ai giovani avvocati penalisti strumenti di taglio pratico nell'ottica di formare un difensore d'ufficio tecnicamente è deontologicamente sempre più preparato e consapevole.

Francesco Lai e Marina Lo Faro



IL DOVERE DI DIFENDERE.

La tragedia di Vittoria – con la morte di due ragazzini travolti da un'autovettura il cui conducente sarebbe risultato anche positivo ai test sull'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti – sta riproponendo, con forza, il tema del diritto (e del dovere) di difesa.

In questi giorni, purtroppo, anche alcuni avvocati – forse nel malcelato tentativo di acquisire consenso tra la pubblica opinione, particolarmente scossa in situazioni come questa – hanno deciso di cavalcare l'ondata emotiva che la notizia ha inevitabilmente determinato, affermando pubblicamente che certe persone neppure meriterebbero di essere difese, con ciò esprimendo (inaccettabili) accostamenti e sovrapposizioni tra il difensore, l'imputato e i fatti di cui quest'ultimo è chiamato a rispondere.

Riteniamo doveroso intervenire, atteso che alcune prese di posizione hanno chiamato in causa anche la difesa d'ufficio e una – prospettata – “obiezione di coscienza” da parte dei difensori d'ufficio chiamati ad assistere persone accusate dei crimini più odiosi.

Sono affermazioni errate e pericolose.

Errate, perché contrastano con il dettato della legge professionale – che sancisce espressamente un dovere di difesa per il difensore d'ufficio – e di alcune norme deontologiche, che impongono all'avvocato, iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio e nominato, di prestare il proprio patrocinio.

Pericolose, perché in un ordinamento democratico e liberale non vi è spazio per decisioni sulla libertà personale prese al di fuori del processo e senza la presenza – indefettibile – del difensore.

L'Avvocato non difende le azioni dell'accusato, ma il suo – irrinunciabile – diritto ad un processo giusto, celebrato nel pieno rispetto delle regole.

Di questa fondamentale garanzia, molto spesso, l'Avvocato d'ufficio è il solo ed ultimo custode.

Nel difendere il diritto ad un processo giusto anche per l'ultimo degli imputati del più grave ed odioso crimine, l'Avvocato d'ufficio è posto a tutela di diritti fondamentali che appartengono a tutti, perché non ammettono deroghe ed eccezioni.

Fuori dal processo, celebrato nel rispetto delle forme e con la presenza del difensore, non c'è spazio per la giustizia in uno Stato democratico e liberale.

Non possiamo accettare che siano (addirittura!) degli avvocati a mettere in discussione queste conquiste di civiltà.

Roma, 15 luglio 2019

La Giunta

L'Osservatorio difesa d'ufficio UCPI

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma

Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it – www.camerepenali.it

C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Difesa d'Ufficio "Paola Rebecchi"

Il disagio per il "disagio" dell'Avvocato Enrico Michetti

Egregio Collega Enrico Michetti,

abbiamo letto la sua intervista su "7" il settimanale de *Il Corriere della Sera*: che strano concetto di disagio...

Il difensore d'ufficio svolge un ruolo fondamentale nel nostro ordinamento, è colui che assicura una difesa tecnica a chi un difensore non ce l'ha.

È colui che verifica la corretta applicazione delle norme a prescindere da chi sia l'assistito e dal reato che viene contestato. È un Avvocato penalista che ha deciso, principalmente per passione, di fornire la propria opera indistintamente perché crede nelle regole del processo. Perché è attraverso la celebrazione dello stesso che si accerta l'innocenza o la responsabilità di una persona.

Se tutto questo le genera disagio, pensiamo che abbia preso la scelta giusta cambiando strada. È triste sapere che ci sono colleghi che ignorano principi fondamentali del nostro ordinamento quali il principio di non colpevolezza: ecco, questo è il nostro disagio.

Roma, 29 agosto 2021

L'Osservatorio UCPI per la difesa d'ufficio "Paola Rebecchi"

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio Difesa d'Ufficio
"Paola Rebecchi"



Marina Lo Faro <avvmarinalofaro@gmail.com>

Re: Nota su segnalazione per la difesa d'ufficio

1 messaggio

Marina Lo Faro <osservatoriopaolarebecchi.ucpi@gmail.com>

3 settembre 2021 17:05

A: "avvmarinalofaro@gmail.com" <avvmarinalofaro@gmail.com>

Il giorno dom 11 apr 2021 alle 12:05 Marina Lo Faro <osservatoriopaolarebecchi.ucpi@gmail.com> ha scritto:

Caro Gian Domenico, caro Savino, Cari della Giunta,

L'Osservatorio Difesa D'Ufficio "Paola Rebecchi" vuole sottoporre alla Vostra attenzione le conseguenze "negative" derivanti dall'eliminazione dell'obbligo del difensore di ufficio, ove impedito a partecipare a singole attività processuali, di incaricare della difesa un collega iscritto nell'elenco unico nazionale, a seguito della modifica introdotta dal CNF - senza neppure richiedere un parere all'UCPI, che pure era stata determinante nella stesura legislativa - nella Riforma del Regolamento (del 12 luglio 2019) per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio, modifica ritenuta necessaria dal CNF in quanto la norma modificata configgeva con l'art. 102 c.p.p., che non pone alcuna limitazione alla sostituzione processuale.

È, infatti, pervenuta al nostro Osservatorio la segnalazione della nomina da parte di un Giudice del Tribunale di Roma come difensore ai sensi dell'art. 97, comma 1, c.p.p., di un avvocato non iscritto alle liste.

A tale nomina il Giudice avrebbe proceduto per l'avvocato inviato a coprire la difesa.

Quest'ultimo, non iscritto nelle liste, era stato incaricato dal collega di turno di rendersi in sua vece reperibile, il tutto compatibilmente con quanto previsto dal Regolamento.

È purtroppo accaduto ciò che la precedente formulazione avrebbe permesso di evitare, ossia che la nomina di difensore d'ufficio fosse fatta senza garantire una preparazione specifica derivante dalla frequenza del corso biennale e dalla comprovata professionalità.

Per evitare ciò, la riforma del 2015 - fortemente sostenuta dall'Unione - aveva previsto, per evitare che l'incarico di difensore d'ufficio fosse assunto, a seguito di una delega, da un avvocato non provvisto dei requisiti necessari a tal fine, che eventuali sostituzioni fossero possibili solo nell'ambito di coloro che risultavano regolarmente iscritti nelle liste.

La norma, come noto a tutti, si pone a tutela del superiore diritto di difesa, la cui garanzia veniva dalla riforma affidata al possesso da parte del difensore d'ufficio di alcuni requisiti come l'obbligo formativo biennale, una comprovata esperienza professionale in materia penale e l'assolvimento regolare dell'obbligo di aggiornamento.

La motivazione su cui il CNF ha modificato la norma non può essere condivisa: la peculiarità del ruolo di difensore d'ufficio richiede necessariamente di limitare la scelta del difensore tra coloro che sono iscritti alle liste, né tale limitazione può essere ritenuta lesiva dell'art. 102 c.p.p. (norma, quest'ultima, che attiene all'istituto della sostituzione processuale, ma che non può superare i requisiti di iscrizione alle liste della difesa d'ufficio, rendendone vana la previsione) bensì attuativa dell'effettività del superiore diritto costituzionalmente garantito di difesa.

Prima che il caso denunciato diventi una prassi deviante, con cui si vanifichino totalmente i risultati della riforma del 2015, chiediamo che si intervenga nuovamente sulla disposizione regolamentare ripristinando l'obbligo per i difensori d'ufficio di scegliere il proprio sostituto processuale esclusivamente tra gli avvocati iscritti alle liste dei difensori d'ufficio.

In altri termini, l'eliminazione dell'obbligo di nominare il proprio sostituto tra coloro che sono iscritti nell'elenco unico nazionale rappresenta, a parere dell'Osservatorio, una evidente contraddizione rispetto all'istituzione dei corsi biennali di formazione, della comprovata esperienza e dell'obbligo formativo.



UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE OSSERVATORIO DIFESA D'UFFICIO "PAOLA REBECCHI"

La Commissione difesa d'ufficio del Consiglio Nazionale Forense ha comunicato che nella *prima* seduta della sua nuova composizione, dopo aver preso atto delle numerose segnalazioni riguardanti difficoltà di accesso al gestionale durante la presentazione delle domande di permanenza all'elenco nazionale dei difensori d'ufficio, ha deliberato una proroga (al 30.09.2019) del termine per la presentazione delle domande relative all'anno 2018.

Il verbale della Commissione si sofferma, in particolare, sulla necessità di modificare il gestionale per la presentazione delle varie istanze (iscrizione, permanenza, cancellazione) relative all'elenco nazionale dei difensori d'ufficio.

Intervenire sul sistema, significa consentire alla Riforma di vedere finalmente piena e concreta attuazione, senza alcun impedimento esterno, troppe volte invocato dai singoli iscritti come pretesto per non provvedere agli adempimenti necessari alla permanenza nell'elenco nazionale, adempimenti che – come abbiamo più volte ricordato – non vogliono essere mere formalità ma lo strumento necessario a garantire che la difesa d'ufficio venga svolta da difensori preparati e che esercitino realmente l'attività nel settore penale (è questa, come noto, la *ratio* dei requisiti di permanenza).

In questa prospettiva, pertanto, il nostro Osservatorio accoglie con favore la decisione di intervenire direttamente sul gestionale, atteso che il sistema sin qui in uso (noto con l'acronimo di GDU) ha evidenziato gravi carenze e problematiche che hanno finito per mettere in discussione l'effettività della Riforma del 2015.

Proprio per tale ragione confidiamo nell'attività della Commissione del CNF nella sua nuova composizione, a cui facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro, manifestando la più ampia disponibilità per un sereno e proficuo confronto, diretto a superare ogni ostacolo alla piena attuazione della Riforma.

Roma, 11 giugno 2019

L'Osservatorio Difesa d'ufficio "Paola Rebecchi"